

**OPACITÀ NORMATIVA E LICENZA INTERPRETATIVA  
GIURISPRUDENZIALE SUI CONCETTI DI FAMILIARE E CONVIVENTE:  
LO SCONFINAMENTO DEL DELITTO DI MALTRATTAMENTI  
CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI NEL CAMPO APPLICATIVO  
DEGLI ATTI PERSECUTORI AGGRAVATI**

di Antonella Madeo

(Professoressa associata di diritto penale, Università degli Studi di Genova)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La famiglia nella formulazione dell'art. 572 Cp. – 3. Il concetto di famiglia nell'interpretazione tradizionale della giurisprudenza. – 4. La posizione della dottrina. – 5. L'introduzione degli atti persecutori. – 6. Il rapporto tra il nuovo delitto di atti persecutori e quello di maltrattamenti. – 7. L'oscillante rapporto tra i delitti di maltrattamenti e di atti persecutori aggravati determinato dalle riforme legislative del 2012, 2013 e 2019. – 8. La nuova interpretazione restrittiva dell'art. 572 Cp. – 9. Osservazioni conclusive.

1. Con il presente contributo si intendono svolgere alcune riflessioni sul delitto di maltrattamenti contro familiari, in merito all'interpretazione data dalla giurisprudenza ai concetti di famiglia e convivenza nella fattispecie di cui all'art. 572 Cp.

In particolare, in ordine alla portata della nozione di famiglia si intende evidenziare l'oscillazione tra criteri di valutazione abbastanza aderenti al dettato legislativo e altri, maggiormente impiegati, che ne prescindono, rendendo il concetto eccessivamente dilatato. Verrà effettuata anche un'analisi delle riforme legislative intervenute sia sui maltrattamenti sia su un delitto introdotto nel 2009, gli atti persecutori, il cui ambito applicativo è con essi confinante, per valutare se sia normativamente giustificata o di dubbia legittimità la tendenza della giurisprudenza a prediligere l'applicabilità dei maltrattamenti in luogo degli atti persecutori, soprattutto di quelli aggravati dall'essere commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai sensi dell'art. 612-bis co. 2 Cp.

2. La fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 572 Cp, pur collocata nei delitti contro la famiglia, ha un ambito applicativo ben più ampio, essendo volta a tutelare

non solo i componenti della famiglia<sup>1</sup>, ma anche altri soggetti in condizione di soggezione, debolezza o inferiorità, nell'ambito di rapporti espressamente individuati dal legislatore, contraddistinti dall'essere fondati sull'autorità o sull'affidamento, che, al pari della relazione familiare, costituiscono il presupposto del fatto di reato<sup>2</sup>.

Detti rapporti, pur nella loro eterogeneità, rappresentano, nella considerazione del legislatore, contesti sociali analoghi a quello familiare<sup>3</sup>, tanto da potersi definire "para-familiari": in tal senso si spiegherebbe, quindi, il loro accostamento alla famiglia e la previsione all'interno della medesima norma incriminatrice, nonché lo stesso trattamento sanzionatorio per i maltrattamenti ivi realizzati. Essendo fondati sull'autorità o sulla fiducia e destinati a una certa durata nel tempo, essi possono favorire manifestazione di prepotenza di una parte (il soggetto attivo) e, dal lato opposto, rendere più penosa la sofferenza dell'altra parte (il soggetto passivo), nonché più difficile a costui sottrarsi alle vessazioni<sup>4</sup>. L'autorità e la fiducia sono, quindi, le matrici comuni di quella situazione che l'art. 572 Cp intende prevenire e reprimere: l'esposizione della parte debole della relazione alle vessazioni della parte più forte.

Con l'elencazione tassativa dei rapporti extrafamiliari sono anche determinati i soggetti offesi dal reato: dopo la "persona della famiglia", l'art. 572 Cp indicava in origine il minore di quattordici anni<sup>5</sup>, poi eliminato dalla riforma del 2012, e tutt'oggi prevede le persone sottoposte all'autorità del maltrattante o a questo affidate per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Al contrario, non sono individuati in modo specifico i componenti familiari offesi dai maltrattamenti, né correlativamente i soggetti attivi, diversamente da altre disposizioni, come l'art. 570 Cp, che fa riferimento ai coniugi. Verosimilmente, più che una lacuna, è stata una scelta di politica criminale la

---

<sup>1</sup> Da tempo dottrina e giurisprudenza sono orientate a considerare non tanto la famiglia in sé (concetto che non ha un significato giuridico unico, ma variabile a seconda delle singole disposizioni in cui è collocato), quanto piuttosto i singoli componenti della stessa. Tra i primi fautori di tale interpretazione in dottrina G.D. Pisapia, *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, 71 ss. In giurisprudenza esemplare Cass. 27.5.2003 n. 37019, in *GP* 2004, 1137.

<sup>2</sup> La dottrina da sempre critica, infatti, la collocazione dei maltrattamenti contro familiari (così come dell'abuso dei mezzi di correzione o disciplina) nel Titolo XI tra i delitti contro la famiglia, anziché nel Titolo XII tra i delitti contro la persona. Oltre a G.D. Pisapia (v. *supra* nt. 1), in tempi più recenti cfr. S. Larizza, *Contenuti e limiti della tutela penale della famiglia*, in *Minorigiustizia* 2009, 45.

<sup>3</sup> In senso conforme A. Colli, *La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio nel confronto tra gli articoli 572 e 570 c.p.*, in *LP* 1997, 667.

<sup>4</sup> F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, in *ED*, XXV, 1975, 232; nello stesso senso G. Azzali, *La concubina quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti*, in *RIDP* 1950, 528.

<sup>5</sup> La rubrica originaria dell'art. 572 Cp, infatti, era «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli».

qualificazione del soggetto offeso in termini generici di familiare del maltrattante, dettata dal fatto che tale rapporto, per sua natura tendenzialmente prolungato nel tempo, vede mutare a poco a poco nel suo ambito ruoli e posizioni<sup>6</sup>. Esempio in tal senso è il rapporto tra genitori e figli: questi ultimi, mentre da piccoli sono i soggetti deboli affidati ai genitori, da adulti diventano i soggetti forti e responsabili nei confronti dei genitori anziani, divenuti fragili; il figlio, che prima potrebbe essere maltrattato dal genitore, poi potrebbe diventare maltrattante nei confronti di quello.

3. Il generico riferimento da parte dell'art. 572 Cp alla famiglia, senza una qualificazione che ne definisca la portata (come legittima oppure anche di fatto), contrariamente all'individuazione invece ben determinata dei rapporti extrafamiliari costituenti alternativi presupposti del fatto, ha portato la giurisprudenza ad intenderla, da sempre, in termini ampi includenti anche la famiglia di fatto.

L'interpretazione trovava ragione nel fatto che il delitto in esame è rimasto invariato per un lungo periodo (dal 1930 al 2012), nonostante il concetto di famiglia abbia avuto nel frattempo una trasformazione notevole nel tessuto sociale e culturale. Stante l'inerzia del legislatore, la giurisprudenza ha avvertito l'esigenza di ricorrere a un'esegesi evolutiva dell'art. 572 Cp, in adeguamento a tale mutamento<sup>7</sup>, soprattutto al fine di evitare vuoti di tutela rispetto a comportamenti subdoli, non violenti, in sé privi di rilevanza penale ma, nella loro reiterazione, vessatori e afflittivi nei confronti della persona legata da relazione di mero fatto all'agente. L'applicazione restrittiva del delitto di maltrattamenti ai soli componenti della famiglia giuridicamente definiti tali (parenti, affini, coniugi) avrebbe, pertanto, determinato una lacuna rispetto alle sopra citate situazioni.

Si consideri che, fino alla prima metà del Novecento, c'era uno scollamento tra società e ordinamento: nella prima esistevano vari tipi di formazioni familiari; nel secondo, invece, era presa in considerazione solo quella della famiglia legittima originata dal matrimonio.

---

<sup>6</sup> Così F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., 234.

<sup>7</sup> Significativa in tal senso è la sentenza di Cass. 10.10.2001 n. 36576, in *FamD* 2002, 135, in cui si legge «Questa interpretazione dell'art. 572 c.p. è la più coerente con i principi ispiratori del nostro ordinamento, nonché con la realtà sociale moderna. Del resto, l'introduzione del divorzio e il suo largo utilizzo hanno dimostrato che il matrimonio non è più un legame indissolubile ed hanno eliminato, dunque, il presupposto più plausibile per una tutela diversificata dei due rapporti». Per approfondimenti sull'interpretazione adeguatrice ed evolutiva del delitto di maltrattamenti da parte della giurisprudenza, si rinvia a G. Contento, *Riforma dei delitti contro la famiglia e disciplina penalistica dei rapporti familiari*, in *DFamPer* 1979, 167 ss.

I primi segnali di adeguamento giuridico si sono avuti con le storiche sentenze con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi i delitti di adulterio e di concubinato<sup>8</sup>, ma soprattutto con due leggi: la l. 1.12.1970 n. 898 di introduzione del divorzio, che ha fatto venir meno l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, consentendo la regolarizzazione di convivenze e relazioni extraconiugali sorte in precedenza; la l. 19.5.1975 n. 151, attuativa della riforma del diritto di famiglia, che ha parificato la condizione dei figli naturali e dei figli legittimi<sup>9</sup>.

Altro segnale importante è giunto, a partire dagli anni Ottanta, dalla Corte costituzionale<sup>10</sup>, che ha riconosciuto la rilevanza giuridica della famiglia di fatto, peraltro riconducendola alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo, ex art. 2 Cost., e non all'art. 29 Cost., escludendo in modo categorico la parificazione alla famiglia legittima, in quanto, diversamente da questa, quella di fatto non determina l'insorgenza di obblighi giuridici, ma solo l'assunzione volontaria di obblighi solidaristici. La Consulta, adita più volte in ordine alla presunta illegittimità – per violazione degli artt. 3 e 31 Cost. – dell'esclusione dei familiari di fatto dall'ambito applicativo di alcune disposizioni penali di favore, come gli artt. 384 e 649 Cp, e in ordine al delitto di favoreggiamento<sup>11</sup>, non è stata, invece, mai chiamata a pronunciarsi sull'art. 572 Cp. Tuttavia, in occasione della questione sollevata in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 649 Cp, si è espressa per inciso sul delitto di maltrattamenti in famiglia (quale possibile *tertium comparationis*), avallando l'interpretazione giurisprudenziale estensiva del concetto di familiare, volta a ricomprendervi anche rapporti affettivi in assenza di coabitazione, in quanto dettata dall'«esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di intrinseca, peculiare debolezza»<sup>12</sup>.

Infine, è stata riconosciuta rilevanza giuridica al convivente di fatto, attraverso la parificazione di questo ai prossimi congiunti, per la prima volta nel Reg. penit. di cui al d.P.R. 29.4.1976 n. 431, in materia di colloqui dei detenuti, e successivamente nell'art. 199 co. 3 Cpp del 1988 in ordine alla facoltà di astensione dal testimoniare<sup>13</sup>.

<sup>8</sup> C. cost., 19.12.1968 n. 126, in *AP* 1969, 3; C. cost., 3.12.1969 n. 147, in *RP* 1969, 1010.

<sup>9</sup> Cfr. E. Bersani, *Maltrattamenti in famiglia e convivenza "more uxorio"*, in *FamD* 2002, 137.

<sup>10</sup> C. cost., 18.11.1986 n. 237, in *GI* 1987, I, 1960.

<sup>11</sup> C. cost., 18.1.1996 n. 8, in *LP* 1996, 581. Per un commento alla sentenza e per un'ampia disamina della giurisprudenza costituzionale antecedente in ordine all'estensione alla famiglia di fatto delle disposizioni, penali e non, previste per la famiglia legittima, si rinvia a A. Gargani, *La Corte Costituzionale conferma: la famiglia legittima non è il genus proximum della convivenza more uxorio*, in *LP* 1996, 881 ss.

<sup>12</sup> C. cost., 20.12.1988 n. 1122, in *CEDCass* 1988, m. 14153.

<sup>13</sup> Per approfondimenti sull'art. 199 co. 3 Cpp si rinvia a A. Gargani, *Riflessi sostanziali della estensione al*

Si è così verificata una graduale accettazione giuridica di modelli sociali di famiglia diversi da quello della famiglia legittima fondata sul matrimonio, di nuclei di fatto differenziati in base sia al loro fondamento<sup>14</sup>, sia alle dinamiche trasformative degli stessi<sup>15</sup>, come ha correttamente evidenziato autorevole dottrina<sup>16</sup>, cui erano – e sono ancora – riconducibili, ad esempio, le convivenze tra persone che non vogliono o non possono<sup>17</sup> contrarre matrimonio, le relazioni extraconiugali, le relazioni affettive contraddistinte da frequentazione assidua pur senza coabitazione, la relazione tra adulto e minore nell'affido temporaneo. Famiglie di fatto con una struttura minimale, costituita solo da una coppia, o più complessa, formata anche dai figli naturali della stessa e/o dai figli di uno o di ciascuno dei due (c.d. famiglia allargata).

La giurisprudenza aveva ancor prima – già dalla metà del Novecento – dato un proprio notevole contributo all'adeguamento dell'ordinamento all'evoluzione sociale delle formazioni familiari, intendendo la «persona della famiglia» nel delitto di maltrattamenti anche come quella legata al soggetto attivo da una relazione affettiva, con convivenza (c.d. *more uxorio*)<sup>18</sup> o senza convivenza purché stabile<sup>19</sup>. Il rapporto con tali caratteristiche, infatti, determinava una condivisione di vita, di abitudini, di interessi, da cui derivavano, da un lato, vincoli e aspettative di solidarietà, assistenza e protezione, e dall'altro, in caso di degenerazione del rapporto, la difficoltà, per la parte più debole, di sottrarsi alle condotte prevaricatrici e vessatorie della parte più forte.

In mancanza di un legame giuridico o naturale (coniugio, parentela, affinità), il rapporto era considerato di fatto familiare quando aveva il carattere della tendenziale stabilità. E questa era valutata in base all'indice oggettivo della durata prolungata nel

---

*convivente more uxorio della facoltà di astenersi dal testimoniare*, in LP 1991, 191 ss.

<sup>14</sup> Famiglie che si formano, in alternativa al matrimonio, in virtù di una convivenza *more uxorio*, di una relazione affettiva con saltuaria coabitazione, o di una relazione sentimentale del tutto priva di convivenza-coabitazione.

<sup>15</sup> Ad esempio famiglie unite, disgregate, in via di disgregazione.

<sup>16</sup> R. Bartoli, *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in [www.lalegislazionepenale.eu](http://www.lalegislazionepenale.eu) 23.3.2021, 2 s.; Id., *La famiglia, le famiglie*, in *Reati contro la famiglia*, a cura di M. Bertolino, Torino 2022, 1 ss.

<sup>17</sup> È il caso in cui almeno una delle due è separata (di fatto o legalmente), oppure il caso di coppia omosessuale (prima che la legge Cirinnà del 2016 introducesse le unioni civili).

<sup>18</sup> In tal senso Cass. 1.3.1966, in CEDCass, m. 101563; Cass. 18.12.1970, *ivi*, m. 116810; Cass. 7.12.1979, in CP 1981, 1228; Cass. 13.11.1985, in RP 1986, 693; Cass. 15.5.1989 n. 7073, *ivi* 1991, 166; Cass. 18.10.2000 n. 12545, in CEDCass, m. 218173; Cass. 10.10.2001 n. 36576, *cit.*; Cass. 8.11.2005 n. 44262, in CEDCass, m. 232904; Cass. 29.1.2008 n. 20647, *ivi*, m. 239726.

<sup>19</sup> Cfr. Cass. 18.6.1963, in CPMass. 1963, m. 1601; Cass. 3.7.1997 n. 8953, in CP 1998, 2614.

tempo<sup>20</sup> oppure dell'assidua frequentazione, anche se di breve durata<sup>21</sup>; in alcuni casi, invece, in virtù dell'indice soggettivo della volontà delle parti di vivere insieme, di avere figli insieme e beni comuni, a prescindere dall'esito concreto di tale decisione<sup>22</sup>. Persino il legame extraconiugale – con la concubina<sup>23</sup> o amante<sup>24</sup> – era considerato familiare, se contraddistinto da stabilità.

La stabilità, pur non essendo valutata in modo omogeneo, era considerata un carattere indispensabile, in quanto ricavabile in modo implicito dalla previsione legislativa della reiterazione della condotta, cioè dalla natura abituale del delitto di maltrattamenti. Al contrario, la convivenza, pur essendo una condizione particolarmente idonea a determinare la reiterazione di condotte vessatorie, non era ritenuta imprescindibile, in quanto avrebbe impedito l'applicazione dell'art. 572 Cp nell'ambito di rapporti che, pur in mancanza di condivisione di spazi e beni, fossero contraddistinti da *affectio familiaris*, ossia dalla volontà comune di un rapporto basato sulla solidarietà e sul sostegno reciproco. Si pensi, ad esempio, a due persone legate sentimentalmente, ma ciascuna vivente in una propria abitazione: nel caso in cui la relazione fosse degenerata in reiterati comportamenti vessatori di uno nei confronti dell'altra, non sarebbe stato ragionevole escludere il delitto di maltrattamenti.

I sopra esposti principi interpretativi mal si conciliavano, peraltro, con l'applicazione, consolidata in giurisprudenza, dell'art. 572 Cp alle vessazioni reiterate

---

<sup>20</sup> Così Cass. 9.12.1992, in *CEDCass*, m. 193274; Cass. 30.1.2003 n. 8848, *ivi*, m. 223826; Cass. 24.1.2007 n. 21329, *ivi*, m. 236757; Cass. 29.1.2008 n. 20647, *cit.*: in tutti la stabilità era desunta dalla durata della relazione per un apprezzabile periodo di tempo.

<sup>21</sup> Così Cass. 18.12.1970, in *GP* 1971, III, 835; Cass. 17.3.2010 n. 24688, in *CEDCass*, m. 248312.

<sup>22</sup> Cfr. Cass. 10.10.2001 n. 36576, *cit.*; Cass. 8.11.2005 n. 44262, *cit.*

<sup>23</sup> Cfr. Cass. 16.6.1959, in *AP* 1960, 283; Cass. 26.6.1961, *ivi* 1963, 84; Cass. 1.3.1963, in *CPMass* 1966, 1219. Qualche sentenza, in realtà, riconduceva i maltrattamenti nei confronti della concubina all'ipotesi della sottoposizione all'altrui autorità (Cass. 11.4.1950, in *AP* 1950, II, 492). Per una critica a tale estensione v. G.D. Pisapia, *Spunti esegetici e dommatici sull'art. 572 c.p.* (nota a Cass. 16.6.1959), in *RIDPP* 1960, 577 ss; F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, *cit.*, 240 ss. Favorevole all'applicabilità del delitto di maltrattamenti alla concubina, non in qualità di familiare, bensì di persona soggetta all'autorità dell'amante, F. Mantovani, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, Milano 1965, 272.

<sup>24</sup> Cass. 10.2.2011 n. 7929, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 22.7.2011, con nota di G. Mallamaci, *Anche la relazione adulterina può rientrare nel concetto di famiglia oggetto di tutela del reato di maltrattamenti*.

verso il coniuge separato<sup>25</sup> – di fatto o legalmente – e verso l'ex convivente<sup>26</sup>, in quanto in dette situazioni non era più ravvisabile una relazione, tanto meno stabile. La giurisprudenza giustificava l'estensione del delitto a tali ipotesi, in ragione della non necessità del requisito della convivenza e del fatto che il vincolo solidaristico e assistenziale, derivante dalla relazione, doveva ritenersi integro anche dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza di fatto. Gli obblighi di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale e solidarietà dovevano ritenersi persistenti, in caso di separazione, in virtù del rapporto di coniugio e, in caso di cessazione della convivenza di fatto, solo se i due *ex partners* avevano figli naturali in comune<sup>27</sup>. Il coniugio e/o la filiazione, cioè, mantenevano in vita l'obbligo di reciproco rispetto, solidarietà e assistenza, determinando la sopravvivenza del rapporto familiare, pur essendo venuto meno il legame affettivo.

4. L'interpretazione giurisprudenziale di famiglia anche di fatto nei maltrattamenti aveva l'avallo di una parte della dottrina<sup>28</sup>. Alcuni, peraltro, la limitavano alla relazione contraddistinta da convivenza o coabitazione<sup>29</sup>. Secondo un'originale interpretazione,

---

<sup>25</sup> Così Cass. 29.4.1980, in *CP* 1982, 90; Cass. 7.10.1996 n. 10023, in *CEDCass*, m. 206399; Cass. 22.9.2003 n. 49109, in *CP* 2005, 62; Cass. 27.6.2008 n. 26571, in *CEDCass*, m. 241253. In una sentenza, in particolare, la Cassazione aveva argomentato l'estensione affermando che, poiché la convivenza non rappresentava un presupposto della fattispecie criminosa in questione, lo stato di separazione legale non escludeva il reato di maltrattamenti, quando l'attività persecutoria incidesse sui doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione che continuavano a sussistere anche dopo il provvedimento giudiziario e che ponevano la persona offesa in posizione psicologica subordinata (Cass. 26.1.1998 n. 282, in *CEDCass*, m. 210838). In dottrina l'interpretazione era stata criticata da più parti: cfr. P. Cenci, *Il coniuge separato, il divorziato e l'ex convivente possono ritenersi persone di famiglia ai sensi dell'art. 572 c.p.*, in *DFamPer*, 1997, 650.

<sup>26</sup> Così Cass. 15.5.1989 n. 7073, cit.; Cass. 12.10.1989, in *CEDCass*, m. 183283; Cass. 1.2.1999 n. 3570, *ivi*, m. 213515.

<sup>27</sup> In tempi recenti si è escluso il rapporto familiare in un caso in cui il figlio, comune al soggetto attivo e passivo del maltrattamento, era stato il frutto di una relazione meramente occasionale (isolato rapporto sessuale): la decisione era stata fondata, coerentemente con i principi giurisprudenziali elaborati, sul fatto che in tale ipotesi mancava il presupposto della comunanza di abitudini di vita, di affetti o di interessi, da cui avrebbe dovuto avere origine il vincolo di reciproca solidarietà, assistenza e protezione (Cass. 25.6.2019 n. 37628, in *CEDCass*, m. 276697-01).

<sup>28</sup> Cfr. G. Azzali, *La concubina quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti*, cit., 527; F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia 1979, 252, che peraltro in precedenza aveva considerato il delitto di maltrattamenti circoscritto alla famiglia legittima (v. *infra* nt. 32); M. De Nigris Siniscalchi, *Nota a Cass. 29.4.1980*, in *CP* 1982, 92; M.A. Ruffo, *I soggetti del reato di maltrattamenti in famiglia*, in *GP* 1996, 605 s.; G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte speciale*<sup>4</sup>, Bologna 2006, II, I, 341; L. Monticelli, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *I reati contro la famiglia*, diretto da A. Cadoppi, S. Canestrari, M. Papa, Torino 2006, 391.

<sup>29</sup> In particolare, F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*<sup>4</sup>, I, Milano 1960, 359; A.M. Colacci, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, Napoli 1963, 55 ss.; F. Paterniti, *La famiglia nel diritto penale*, Milano 1970, 9 ss.; P. Cenci, *Il coniuge separato, il divorziato e l'ex convivente possono ritenersi persone di famiglia ai sensi*

il familiare, in mancanza di convivenza, doveva considerarsi solo colui che avesse libero accesso alla casa, in quanto questa è il luogo dove il maltrattato dovrebbe ricevere protezione e non violenza<sup>30</sup>. Altra autorevole dottrina, pur escludendo che la relazione affettiva di fatto desse origine alla famiglia, riconduceva all'ipotesi della soggezione ad altri – pure punita dall'art. 572 Cp – i maltrattamenti nei confronti di fidanzati, conviventi, amanti (e anche domestici), in quanto situazioni intermedie tra la famiglia e l'affidamento ad altri, definibili para-familiari<sup>31</sup>.

Altra parte della dottrina avversava l'interpretazione estensiva, ritenendo conforme alla lettera dell'art. 572 Cp il concetto di famiglia legittima: solo da questa, in quanto fondata su un vincolo formale e giuridicamente rilevante – il matrimonio –, derivavano obblighi giuridici assistenziali e solidaristici<sup>32</sup>. Nella dottrina più recente si è anche evidenziato, a volte con toni giustificativi<sup>33</sup>, più spesso solo in senso critico<sup>34</sup>, che

---

dell'art. 572 c.p., cit., 654 ss.; V. Pezzella, *Convivente more uxorio e coniuge: per il codice penale non è la stessa cosa*, in *GM* 2009, 311.

<sup>30</sup> Così S. Ferrari, *A proposito della «convivenza» quale presupposto dei maltrattamenti in famiglia*, in *GI* 2009, 709.

<sup>31</sup> F. Mantovani, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, cit., 271 s.

<sup>32</sup> Così F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., 240 ss. L'autore, in particolare, spiegava che la giurisprudenza aveva recepito l'interpretazione estensiva consolidatasi sotto la vigenza del codice Zanardelli, dove però essa aveva una ragione giustificatrice, che mancava nell'art. 572 Cp: il codice del 1889 non contemplava, oltre al familiare, i soggetti affidati o sottoposti all'autorità del soggetto attivo; pertanto, l'interpretazione estensiva di familiare era volta a evitare vuoti di tutela nei confronti di soggetti che subissero vessazioni e soprusi da parte di colui al quale fossero affidati o cui fossero sottoposti; l'inclusione dei rapporti di affidamento e di soggezione nell'art. 572 Cp avrebbe, quindi, fatto venir meno l'esigenza di un'interpretazione lata di famiglia. Nello stesso senso T. Delogu, *Diritto penale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, VII, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova 1995, 38, secondo il quale dalla convivenza di fatto derivavano solo obbligazioni naturali. Con riferimento al rapporto con la concubina, nel medesimo senso, ma sulla base del diverso argomento che la sua assimilazione al familiare sarebbe stata spregevole e paradossale, in quanto avrebbe comportato che moglie e concubina fossero componenti della stessa famiglia, G.D. Pisapia, *Spunti esegetici e dommatici sull'art. 572 c.p.*, 577, cit. V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Torino 1984, 928, affermava che la famiglia, indicata all'art. 572 Cp, doveva considerarsi quella in senso giuridico, comprensiva soltanto dei coniugi, dei parenti, degli affini, dell'adottante e dell'adottato.

<sup>33</sup> Così M. Bertolino, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *RIDPP* 2008, 584 s., per la quale lo sgretolamento dell'idea tradizionale della famiglia ha portato la Cassazione a riconoscere che l'interpretazione ampliativa di famiglia di fatto è la più coerente con i principi ispiratori del nostro ordinamento.

<sup>34</sup> Cfr., in una seconda fase del suo pensiero F. Mantovani, *Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale*, in *Iustitia* 2010, 9; P. Pittaro, *Il (controverso) rilievo giuridico della famiglia di fatto nel diritto penale*, in *FamD* 2010, 933 e 942; M. Del Tufo, *I delitti contro la famiglia*, in *Diritto penale. Parte Speciale*, a cura di D. Pulitanò, I, Torino 2011, 457 ss.; S. Preziosi, *Delitti contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, a cura di S. Preziosi, Napoli 2011, 19 ss.; S. Riondato, *Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di S. Riondato, IV, Milano 2011, 60 ss.; M. Riverditi, *La doppia dimensione della famiglia (quella "legittima" e quella "di fatto") nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino 2011, 560 ss.; A. Spena, *Reati contro la famiglia*, Milano 2012; R. Zannotti, *I reati contro la famiglia*,



l'interpretazione giurisprudenziale in realtà era analogica: l'estensione a relazioni affettive di fatto, con o senza convivenza, doveva considerarsi, infatti, fondata non tanto sul tenore letterale della norma incriminatrice, quanto sulla similitudine tra le relazioni affettive di fatto e quella nascente dal matrimonio e sulla *eadem ratio* di incriminazione, consistente nella tutela della parte debole di un rapporto intimo. Un'analogia *in malam partem* illegittima in quanto contrastante con il principio costituzionale di tassatività.

In particolare, si obiettava<sup>35</sup> che l'applicazione giurisprudenziale dell'art. 572 Cp postulava una aprioristica nozione penalistica di famiglia, fondata su elementi di fatto (rapporti perduranti di reciproca assistenza e solidarietà), anziché su dati e indici previsti da disposizioni di legge poste a tutela dell'istituto familiare; e che il legislatore, quando aveva voluto riconoscere qualche rilevanza giuridica a rapporti familiari di fatto, era intervenuto con espresse disposizioni *ad hoc*, come gli artt. 199 e 681 Cpp<sup>36</sup>. Si era anche negata l'esigenza di rimediare a vuoti di tutela nei confronti dei componenti delle famiglie di fatto, essendo i comportamenti vessatori riconducibili ad altre norme incriminatrici, come percosse, lesioni, minaccia, violenza privata, ingiuria<sup>37</sup>.

A nostro sommo giudizio, l'interpretazione giurisprudenziale era condivisibile nella misura in cui la famiglia era intesa anche come formazione di fatto fondata su una relazione affettiva attuale, duratura o almeno assidua, non ravvisandosi in tal caso una forzatura della lettera dell'art. 572 Cp (analogia), dal momento che il legislatore ha usato il termine famiglia *tout court*, senza qualificarla come legittima, e tenuto conto che la Costituzione, pur prendendo in considerazione all'art. 29 quella fondata sul matrimonio, non esclude l'esistenza di altre forme di famiglia<sup>38</sup>.

Non altrettanto compatibile con la lettera dell'art. 572 Cp appariva, invece, l'estensione dei maltrattamenti all'ex coniuge e all'ex convivente, in quanto la fine di

---

in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. Fiorella, Torino 2013, 179 ss.

<sup>35</sup> Così F. Mantovani, *Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale*, cit., 7 s.

<sup>36</sup> Gli artt. 199 e 681 Cpp prevedono rispettivamente la facoltà per il convivente di astensione dal testimoniare e di chiedere la grazia per il proprio *partner*.

<sup>37</sup> F. Mantovani, *Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale*, cit., 10.

<sup>38</sup> In senso conforme P. Cenci, *Il coniuge separato, il divorziato e l'ex convivente possono ritenersi persone di famiglia ai sensi dell'art. 572 c.p.*, cit., 653. Autorevole dottrina, anzi, ha evidenziato che la famiglia cui fa riferimento la Costituzione agli artt. 29 e 30 è un modello completamente antitetico a quello che ispira l'art. 572 (e 571) Cp, contraddistinto dall'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, mentre nelle norme incriminatrici del codice Rocco la famiglia è concepita in senso piramidale, verticistica, in quanto l'uomo guida e domina i membri della famiglia (S. Larizza, *Contenuti e limiti della tutela penale della famiglia*, cit., 44 s.).

un legame affettivo, ancor più evidente in caso di cessazione della convivenza, fa venir meno la condivisione di vita e di abitudini e la continuità di frequentazione, in cui si sostanzia la stabilità, carattere qualificante il rapporto familiare. Si consideri, inoltre, che i coniugi separati o gli ex conviventi di fatto, quando hanno figli in comune, pur avendo la necessità di relazionarsi per esigenze degli stessi, lo fanno con modalità – come comunicazioni a distanza senza contatto diretti oppure con contatti saltuari – che non danno origine a una continuità/stabilità di rapporto, né creano una condizione di affidamento/dipendenza di una parte nei confronti dell'altra.

Ulteriormente si può osservare che, se veramente la cogenitorialità fosse stata la *ratio* della sopravvivenza del rapporto familiare, in ragione del perdurare degli obblighi assistenziali verso i figli minori, il delitto avrebbe dovuto essere applicato anche ai maltrattamenti posti in essere dopo lo scioglimento del matrimonio, in caso di condivisione di figli, dal momento che il divorzio determina la cessazione degli obblighi solidaristici e assistenziali tra i due ex coniugi, ma non nei confronti dei figli minori o non autosufficienti. La giurisprudenza, invece, era unanime nell'individuare nello scioglimento del matrimonio il limite invalicabile alla configurabilità del delitto di maltrattamenti.

Per tutte le suesposte ragioni appariva incoerente, oltre che priva di fondamento legislativo, l'applicazione dell'art. 572 Cp tanto alle relazioni in atto, matrimoniali o di fatto, quanto a quelle cessate, purché prima del divorzio (in caso di matrimonio) o a condizione di condivisione di figli naturali (in caso di relazione di fatto).

5. A spingere la giurisprudenza all'estensione dell'art. 572 Cp ai maltrattamenti attuati dall'ex coniuge/ex convivente – nonostante la contraddittorietà tra la situazione della cessazione della relazione e il carattere di stabilità che contraddistingue il rapporto familiare – era l'esigenza di evitare vuoti di tutela o comunque di dare una tutela più efficace ad ex familiari deboli contro condotte maltrattanti che, per non essere violente, non potevano farsi rientranti nei classici delitti contro la persona (percosse, lesioni, violenza privata, minaccia, violenza sessuale).

Un'esigenza di rafforzamento della tutela tanto più impellente, se si considera, da un lato, che le statistiche di inizio nuovo millennio evidenziavano un'elevata percentuale (circa il 50%) di condotte moleste da parte di ex coniugi, ex fidanzati o ex

compagni<sup>39</sup>; e, dall'altro, che l'unica fattispecie applicabile, in assenza di violenza, era la contravvenzione di molestia o disturbo, prevista all'art. 660 Cp. Questa aveva notevoli limiti di applicabilità, derivanti dalla sua struttura oggettiva a forma vincolata, richiedendo l'art. 660 Cp che la molestia o il disturbo avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure con il mezzo del telefono, o per petulanza<sup>40</sup> o per altro biasimevole motivo: un *modus operandi* specifico, volto a limitare la rilevanza penale ai fatti idonei a provocare una reazione nel destinatario con pericolo per l'ordine pubblico. Ciò in quanto con questa contravvenzione il legislatore ha inteso tutelare la tranquillità pubblica e l'ordine pubblico, mentre la tranquillità del molestato riceve una protezione solo riflessa<sup>41</sup>.

Il reato di cui all'art. 660 Cp, inoltre, presentava un notevole *deficit* di efficacia ed effettività per l'esiguità della pena prevista<sup>42</sup> e per la possibilità di questa di beneficiare dell'oblazione.

Per tali ragioni e per sopperire all'inerzia del legislatore, la giurisprudenza applicava, pur con una forzatura della lettera della legge e dei principi ermeneutici dalla stessa elaborati, il delitto di maltrattamenti anche ai comportamenti vessatori dell'ex coniuge/ex convivente, quando non vi fossero gli estremi di delitti violenti.

L'attività sostanzialmente nomofilattica della giurisprudenza, attuata con il ricorso all'analogia *in malam partem*, avrebbe potuto cessare con l'introduzione di una norma incriminatrice *ad hoc* per molestie gravi e reiterate nei confronti di persone legate da un rapporto personale, inquadrabili in quel più ampio fenomeno antisociale detto *stalking*. Quest'ultimo, indicato con un termine inglese (fare la posta) mutuato dal lessico venatorio, si riferisce in generale a un comportamento ripetuto di disturbo assillante e ossessivo diretto a instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o

---

<sup>39</sup> Per una panoramica sul fenomeno dello *stalking* e sulle statistiche, anche in Europa e negli Stati Uniti, prima dell'introduzione del delitto di atti persecutori, si rinvia a L. De Fazio, *The Legal Situation on Stalking among the European Member States*, in *European Journal of Criminal Policy and Research* 2009, 229; G. Losappio, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", in *DPP* 2009, 878; F. Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *DPP* 2009, 821.

<sup>40</sup> La petulanza è intesa dalla giurisprudenza come modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente. Cfr. in tal senso Cass. 24.11.2011 n. 6908, in *CEDCass*, m. 252063; Cass. 7.11.2013 n. 3758, *ivi*, m. 258260; Cass. 6.12.2017 n. 6064, *ivi*, m. 272397.

<sup>41</sup> In tal senso cfr. Cass. 29.9.1994 n. 11208, in *CEDCass*, m. 199624; Cass. 13.2.1998 n. 7044, in *CP* 1999, 1804; Cass. 17.6.2010 n. 24510, *GD* 2010, 30, 92; Cass. 24.5.2022 n. 34821, in *D&G* 21.9.2022.

<sup>42</sup> Arresto fino a sei mesi o ammenda fino a € 516,00.

ingerenza nella vita di una persona<sup>43</sup>, contraddistinto dalla mancanza di violenza sulla persona o sulle cose. Proprio l'assenza di violenza ha consentito per lungo tempo agli *stalkers* di agire con una certa libertà, in quanto la loro condotta, almeno in apparenza, sembrava sostanzialmente inoffensiva e quindi non suscettibile all'interno di alcuna fattispecie criminosa<sup>44</sup>.

Pur potendosi manifestare in varie forme<sup>45</sup> e in molteplici contesti, lo *stalking* ha quale ambito più frequente proprio quello dell'ex fidanzato o dell'ex coniuge, che, lasciato dalla *partner*, non riesce a elaborare il lutto della perdita e cerca, con condotte ossessive, di riconquistarla<sup>46</sup>. Infatti, tra i criteri di valutazione delle categorie di *stalking* i criminologi prendono in considerazione anche il tipo di relazione esistente tra persecutore e vittima<sup>47</sup>.

Alla luce della diffusione del suddetto fenomeno, nonché dell'inefficacia della contravvenzione di molestia o disturbo a reprimerlo e, conseguentemente, della tendenza della giurisprudenza a ricondurlo ai maltrattamenti, peraltro con illegittima estensione analogica del concetto di familiare all'ex coniuge e all'ex convivente, il nostro legislatore, solo in tempi recenti, nel 2009<sup>48</sup>, ha introdotto una norma incriminatrice specifica per lo *stalking*, rubricata «Atti persecutori», all'art. 612-bis Cp. Si tratta di una fattispecie di molestia grave, punita in funzione di prevenire quella *escalation* criminosa – purtroppo usuale – che, iniziando con condotte di disturbo ripetute e ossessive, passa poi attraverso comportamenti violenti (percosse, lesioni personali, minacce, violenze sessuali, danneggiamenti), per scaturire infine a volte nella causazione della morte della vittima.

Punendo condotte reiterate violente o moleste nei confronti di chiunque<sup>49</sup> – quindi

---

<sup>43</sup> Così F. Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., 819.

<sup>44</sup> A. Valsecchi, *Il delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, in *RIDPP* 2009, 1381.

<sup>45</sup> In dottrina si sono individuate alcune forme ricorrenti. In particolare, alcuni le definiscono in base al tipo di comportamento ripetuto come *stalking* vigilante, *stalking* comunicativo, *cyber-stalking*, *stalking* diffamatorio, *stalking* reale e *stalking* violento o minaccioso (F. Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit., 819). In senso analogo A. Valsecchi, *Il delitto di "atti persecutori" (c.d. stalking)*, cit., 1379.

<sup>46</sup> A. Cadoppi, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *GD* 2009, 19, 49.

<sup>47</sup> P.E. Mullen, M. Pathé, R. Purcell, *Stalkers and their victims*<sup>2</sup>, Cambridge 2008.

<sup>48</sup> Con il d.l. 23.2.2009 n. 11 conv. in l. 23.4.2009 n. 38.

<sup>49</sup> È collocato, infatti, nel Titolo XII del Libro II del codice penale tra i delitti contro la libertà morale della persona. È stato correttamente sottolineato che il suo "affiancamento" al delitto di minaccia (art. 612 Cp) tra i delitti contro la libertà morale della persona appare del tutto congruo, atteso che la gran parte – e comunque il nucleo fondamentale – delle condotte incriminate tende a incidere sulla tranquillità psichica, sulla libera autodeterminazione (ad es. imponendone un cambiamento delle abitudini di vita), e – in definitiva – sulla libertà

tanto di un estraneo, quanto di una persona con la quale l'agente abbia un rapporto personale –, tali da determinare nell'offeso un grave stato di ansia o paura, oppure un fondato timore per l'incolumità personale propria o di un prossimo congiunto o di persona affettivamente legata allo stesso, o la necessità di cambiare le proprie abitudini di vita, il nuovo delitto risultava idoneo – diversamente dall'art. 660 Cp – a reprimere anche le degenerazioni comportamentali scatenate dalla fine di una relazione sentimentale. Per la sua natura delittuosa, inoltre, era (ed è) sottratto al beneficio dell'oblazione.

Ciò che attribuiva a questo reato una maggiore deterrenza rispetto alla contravvenzione di cui all'art. 660 Cp era, ancor più della natura delittuosa e dell'entità della pena, l'applicabilità ad esso di una serie di disposizioni preventive a tutela della vittima<sup>50</sup>, introdotte dalla medesima legge del 2009, volte a impedire la reiterazione e l'acuirsi dei comportamenti offensivi: in particolare, la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter Cpp) nei confronti dell'imputato di atti persecutori; il prolungamento fino a un anno dell'ordine di protezione, che il giudice civile può emettere nei confronti del coniuge o convivente che abbia subito comportamenti pregiudizievoli, compresi gli atti persecutori (art. 342-ter Cc)<sup>51</sup>; l'applicabilità all'imputato di atti persecutori della custodia cautelare in carcere, data la previsione del massimo edittale di quattro anni.

Il legislatore, inoltre, tenendo conto dei dati statistici relativi all'elevata percentuale di vessazioni da parte di *ex partners*, ha previsto all'art. 612-bis co. 2 la circostanza aggravante dell'essere «il fatto commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa». Peraltro, già nei primi commenti al nuovo delitto, era stata evidenziata in senso critico l'irragionevolezza della previsione dell'aggravante nei confronti del coniuge legalmente separato e non del coniuge separato di fatto, e al contempo nei confronti della persona legata alla vittima da una qualsivoglia relazione sentimentale ormai finita<sup>52</sup>. Oltre all'ingiustificabile disparità di trattamento, tale statuizione appariva

---

morale della persona (F. Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, cit. 824).

<sup>50</sup> La tutela preventiva è stata realizzata non solo in forma penale, ma anche amministrativa. Ci riferiamo all'introduzione di una alternativa alla querela per atti persecutori (che determina l'avvio dell'attività giudiziaria penale), consistente nella richiesta al questore dell'ammonimento dell'autore di tali comportamenti (art. 8 d.l. 11/2009 conv. in l. 38/2009).

<sup>51</sup> L'ordine di protezione originariamente era previsto fino a un massimo di sei mesi.

<sup>52</sup> In tal senso G. Losappio, *Vincoli di realtà e vizi del tipo nel nuovo delitto di "Atti persecutori"*. "Stalking the Stalking", cit., 872; F. Macrì, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di*

distonica rispetto alla realtà, dal momento che frequentemente i comportamenti persecutori sono tenuti proprio nei confronti del coniuge che si è allontanato di fatto senza una richiesta formale di separazione.

6. L'introduzione del delitto di atti persecutori ha posto un problema di individuazione del confine applicativo tra il medesimo, soprattutto nell'ipotesi aggravata della commissione a danno del coniuge separato legalmente o di persona precedentemente legata da relazione sentimentale (c.d. *stalking* intra-familiare), e quello di maltrattamenti.

Un confronto tra le due fattispecie, considerate nella formulazione vigente nel 2009<sup>53</sup>, evidenzia, da un punto di vista della struttura oggettiva, innanzitutto la comunanza della natura abituale, richiedendo entrambi espressamente la reiterazione del comportamento. Anche, però, due differenze: i maltrattamenti sono un reato di pura condotta e gli atti persecutori di evento; i primi non definiscono la condotta, mentre i secondi la individuano in molestie o violenze. Peraltro, a ben vedere questi non sono elementi realmente differenziali. Per quanto concerne la condotta, il maltrattamento, in assenza di definizione legislativa, è stato ravvisato dalla giurisprudenza sia in atti violenti, già di per sé penalmente rilevanti (maltrattamento fisico), sia in atti in sé penalmente irrilevanti, la cui reiterazione determini nel destinatario una condizione di mortificazione e di afflizione morale (maltrattamento psicologico). Lo stesso vale per la condotta degli atti persecutori, in quanto essa, per espressa indicazione legislativa, può consistere in comportamenti violenti, già penalmente rilevanti, ma anche in molestie, ossia in comportamenti fastidiosi, invadenti, che possono essere penalmente irrilevanti se considerati singolarmente<sup>54</sup>. Quindi maltrattamenti e atti persecutori non presentano una reale eterogeneità sul piano della condotta.

Per quanto concerne l'evento, è vero che gli atti persecutori richiedono che dalla realizzazione di comportamenti molesti o violenti scaturisca, alternativamente, un

---

<sup>52</sup> "Atti persecutori", cit., 826.

<sup>53</sup> Per approfondimenti sui rapporti tra il delitto di maltrattamenti e quello di atti persecutori si rinvia a F. Resta, *Stalking in famiglia? Sovrapposizioni e differenze tra atti persecutori e maltrattamenti in famiglia*, in *GM* 2012, 1920; A. Merli, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *DPenCont* 4/2016, 96 ss.

<sup>54</sup> Si tratta del concetto di molestia, che la giurisprudenza ha elaborato in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 660 Cp (v. *supra* nt. 41) ed esteso al delitto di cui all'art. 612-bis Cp.

grave stato di ansia o paura, o il timore per l'incolumità propria o altrui o un cambio di abitudini, mentre i maltrattamenti sono punibili a prescindere dalle conseguenze sul destinatario. Peraltro, tale differenza, a ben vedere, è più formale che sostanziale, in quanto i maltrattamenti verso un soggetto in condizione di inferiorità o di vulnerabilità rispetto all'agente ingenerano inevitabilmente nel destinatario, per la loro reiterazione, almeno uno stato di grave ansia, perturbamento, paura. Quindi neanche l'evento tipizzato nell'art. 612-bis Cp può realmente considerarsi un *quid pluris* del delitto di atti persecutori rispetto a quello di maltrattamenti, tale da renderlo speciale.

È sul piano della procedibilità e del sistema sanzionatorio la vera e fondamentale differenza, in quanto i maltrattamenti sono procedibili d'ufficio – mentre gli atti persecutori a querela<sup>55</sup> – e nel 2009 avevano una cornice edittale superiore a quella dell'art. 612-bis co. 1 Cp<sup>56</sup>, così da risultare prevalenti e assorbenti, in virtù della clausola di sussidiarietà stabilita per il nuovo delitto. Peraltro, gli atti persecutori aggravati, ex art. 612-bis co. 2 Cp, erano punibili, pur nel solo massimo edittale, in misura superiore rispetto ai maltrattamenti<sup>57</sup>.

Sulla base di queste premesse, la giurisprudenza correttamente escludeva l'applicabilità degli atti persecutori di cui al co. 1 dell'art. 612-bis Cp, quando fossero ravvisabili anche gli estremi del delitto di maltrattamenti<sup>58</sup>, in ragione della maggiore gravità di questi e della clausola di sussidiarietà. In alcune pronunce si argomentava la prevalenza dei maltrattamenti anche con la maggiore rilevanza del bene giuridico protetto dall'art. 572 Cp, ravvisato, oltre che nell'incolumità fisica e psichica del soggetto, anche nella famiglia, in particolare nell'assistenza familiare. Quest'ultimo argomento strideva con l'interpretazione dottrinale maggioritaria qui condivisa, secondo la quale la famiglia non deve considerarsi il bene giuridico protetto, bensì la *ratio* di tutela della categoria dei delitti previsti nel Titolo XI<sup>59</sup>, mentre l'oggetto

---

<sup>55</sup> Gli atti persecutori sono procedibili a querela sia nell'ipotesi base che in quella aggravata, ex art. 612-bis co. 4 Cp.

<sup>56</sup> Reclusione da uno a cinque anni per i maltrattamenti; reclusione da sei mesi a quattro anni per gli atti persecutori. Peraltro, sarebbe stata più consona ai principi di ragionevolezza e di proporzione la previsione di un trattamento sanzionatorio più severo per gli atti persecutori violenti rispetto a quello per gli atti persecutori molesti.

<sup>57</sup> L'aumento fino a un terzo calcolato sul massimo edittale di quattro anni della fattispecie base di atti persecutori comportava un massimo edittale per gli atti persecutori aggravati pari a cinque anni e quattro mesi, mentre quello dei maltrattamenti era di cinque anni.

<sup>58</sup> Ad esempio, in caso di vessazioni verso un familiare diverso da quelli indicati nell'aggravante dell'art. 612-bis co. 2 Cp, come il coniuge separato solo di fatto o la persona ancora legata da relazione affettiva.

<sup>59</sup> F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., 230.

specifico tutelato è da individuarsi nella personalità del soggetto, nell'individuo in tutta la sua dimensione<sup>60</sup>, offeso all'interno di un rapporto familiare o para-familiare.

Gli atti persecutori aggravati, in base al dettato legislativo, avrebbero dovuto prevalere sui maltrattamenti in caso di vessazioni verso il coniuge separato legalmente o divorziato e verso la persona precedentemente legata da relazione sentimentale, non essendo in tali casi più ravvisabile un rapporto familiare. La giurisprudenza, invece, ne circoscriveva arbitrariamente l'applicazione a quelle attuate dopo il divorzio o dopo la cessazione della relazione affettiva<sup>61</sup>, riconducendo nell'alveo dei maltrattamenti le vessazioni nei confronti del coniuge separato – sia legalmente sia di fatto – e dell'ex *partner*, quest'ultimo purché ancora legato da comunanza di filiazione, affermandone erroneamente la maggiore gravità, senza tener conto che, in realtà, gli atti persecutori aggravati, ex art. 612-bis co. 2 Cp, erano sanzionati con un massimo edittale superiore.

L'applicazione dei maltrattamenti era fondata anche sul richiamo al principio, che la stessa giurisprudenza aveva elaborato prima dell'introduzione dell'art. 612-bis Cp in funzione di evitare vuoti di tutela, in base al quale il coniuge separato e, in caso di cogenitorialità naturale, l'ex convivente o comunque l'ex *partner* dovevano considerarsi ancora vincolati da obblighi di reciproco rispetto, assistenza e solidarietà, che mantenevano in vita il rapporto familiare di cui all'art. 572 Cp.

In tal modo, però, l'applicazione dell'art. 572 Cp andava al di là dei limiti legislativi rappresentati dagli atti persecutori aggravati, ponendosi *contra legem*.

7. Il legislatore, a breve distanza dall'introduzione del delitto di atti persecutori, è intervenuto, con la l. 1.10.2012 n. 172 di ratifica della Convenzione di Lanzarote, a riformare, per la prima volta, l'art. 572 Cp, sia in ordine al trattamento sanzionatorio, sia in ordine ai soggetti offesi dal reato.

Sotto il primo profilo, la cornice edittale è stata innalzata, nel minimo edittale, da uno a due anni di reclusione e, nel massimo edittale, da cinque a sei anni di reclusione. Questo ha determinato un parziale mutamento nel rapporto con gli atti persecutori, in quanto i maltrattamenti, oltre che nei confronti dell'ipotesi base dell'art. 612-bis co. 1 Cp, sono diventati reato più grave anche rispetto agli atti persecutori aggravati<sup>62</sup>, con

---

<sup>60</sup> F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., 236. Altri individuano il bene giuridico dei maltrattamenti nell'integrità fisica e morale del soggetto maltrattato (G.D. Pisapia, *Delitti contro la famiglia*, cit., 747 s.; S. Riondato, *Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano*, cit., 16).

<sup>61</sup> Cfr. Cass. 24.11.2011 n. 24575, in *CEDCass*, m. 252906; Cass. 13.11.2012 n. 7369, *ivi*, m. 254026; Cass. 12.6.2013 n. 50333, *ivi*, m. 258644.

<sup>62</sup> Gli atti persecutori aggravati erano rimasti, infatti, punibili nel massimo edittale fino cinque anni e quattro



assorbimento degli stessi in virtù della clausola di riserva.

Sotto il secondo profilo, è stato eliminato il minore di quattordici anni quale persona offesa ed è stata aggiunta, a fianco della «persona della famiglia», quella «comunque convivente». Per coerente allineamento al precetto, anche la rubrica dell'art. 572 Cp è stata modificata da «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli» a «Maltrattamenti contro familiari o conviventi».

Non tanto appare degna di rilievo la scomparsa della figura del minore, essendo questa da imputarsi alla superfluità della sua previsione e non certo all'intenzione del legislatore di ridurre la tutela del minore<sup>63</sup>; quanto piuttosto l'introduzione della persona comunque convivente.

Questa ha subito suscitato l'interrogativo se sia stata volta a restringere il concetto di familiare di fatto, ossia a escludere dalla sua portata semantica le persone legate da relazione fondata sulla frequentazione, anche assidua e con eventuale sporadica coabitazione, ma senza una costante convivenza (a prescindere dalla durata), così da porre un freno all'interpretazione giurisprudenziale eccessivamente lata; oppure, al contrario, ad ampliare la portata dell'art. 572 Cp, estendendola a rapporti di convivenza non riconducibili alla famiglia – neppure a quella di fatto nel senso più ampio di relazione stabile –, né agli altri rapporti previsti dal precetto (sottoposizione ad autorità o affidamento). Si pensi, ad esempio, alla convivenza in gruppi di mutuo aiuto/assistenza (c.d. *co-housing*), alla convivenza tra studenti universitari, a quella di giovani stranieri in famiglie italiane per un certo periodo di tempo a fini di scambio linguistico, culturale o di studio.

La risposta data da gran parte della dottrina, e qui condivisa, è stata nel secondo senso: nulla sarebbe sostanzialmente cambiato in ordine al significato di familiare, che sarebbe rimasto comprensivo della famiglia di fatto, con o senza convivenza, purché stabile, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale evolutiva<sup>64</sup>. Ciò in ragione di un argomento basato sulla lettera della disposizione riformata: la

---

mesi.

<sup>63</sup> Il minore non può che subire maltrattamenti all'interno della famiglia o di uno dei contesti individuati dall'art. 572 Cp come sottoposizione ad autorità o affidamento (all'insegnante, all'istruttore sportivo, all'educatore/organizzatore di attività ricreative, al medico, ecc.).

<sup>64</sup> In tal senso G. Pavich, *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti. Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) 9.11.2012, 5 s.; A. Vallini, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, in *DPP* 2013, 152; C. Cassani, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *AP* 3/2013, 4.

disgiuntiva «o» tra la persona familiare e la persona comunque convivente<sup>65</sup>. Con questa congiunzione si è inteso riferire la convivenza a rapporti extra e para-familiari, con effetto estensivo del delitto, e non alla famiglia, con effetto restrittivo sul reato<sup>66</sup>. Né la disgiuntiva può ritenersi una svista, in quanto è inserita anche nella nuova rubrica.

È stato detto che il legislatore del 2012 ha perso l'occasione di fare chiarezza sul concetto di familiare<sup>67</sup>. Verosimilmente si è trattato di una scelta, più che di un'omissione, dettata dalla considerazione che una previsione per elencazione, come quella dell'art. 307 Cp per i prossimi congiunti, non avrebbe consentito di coprire tutte le possibili tipologie di formazioni familiari, tenuto conto del continuo evolversi della società e del costume. Al contrario, lasciare inalterato il generico riferimento al familiare, quale concetto aperto, avrebbe reso il delitto di maltrattamenti sempre adattabile ai tempi e applicabile a tutela dei componenti di qualsiasi nucleo non qualificato contraddistinto da *affectio familiaris*.

La riforma della soggettività passiva non ha avuto ricadute in sede applicativa, in quanto la giurisprudenza ha continuato a ricondurre all'art. 572 Cp i maltrattamenti commessi non solo all'interno del matrimonio e della convivenza *more uxorio*, ma anche di una relazione affettiva stabile, pur in assenza di convivenza<sup>68</sup>.

L'innalzamento del massimo edittale, determinando la maggiore gravità dei maltrattamenti anche rispetto agli atti persecutori aggravati ha, in un certo senso, legittimato l'interpretazione giurisprudenziale volta a ricondurre nell'alveo del delitto

---

<sup>65</sup> Secondo altra opinione, l'equiparazione della persona comunque convivente alla persona della famiglia avrebbe, invece, ristretto l'ambito applicativo del delitto, in quanto avrebbe inteso specificare meglio il concetto di famiglia, indicandone esplicitamente l'estensione massima ed escludendo in tal modo i rapporti interpersonali non contraddistinti dal requisito della convivenza, in base al principio *ubi lex voluit lex dixit*. In tal senso L. Tarasco, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di "ulteriore" riforma*, in DPP 2015, 86; A. Roiati, *Sul ruolo da attribuire al requisito della convivenza nella fattispecie dei maltrattamenti in famiglia*, in DPP 2015, 1395.

<sup>66</sup> Autorevole dottrina ha individuato anche un secondo argomento, quello della "non superfluità" delle parole del legislatore: se la norma avesse inteso attribuire rilievo ai rapporti familiari unicamente quando tra conviventi, sarebbe stato sufficiente nominare soltanto la convivenza – concetto cui è già riconducibile l'ipotesi, speciale, di convivenza "tra familiari" – invece che richiamare anche la nozione di "familiarità" (A. Vallini, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore nella "famiglia"*, cit., 152).

<sup>67</sup> L. Tarasco, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di "ulteriore" riforma*, cit., 86.

<sup>68</sup> Così Cass. 18.3.2014 n. 31121, in CEDCass, m. 261472; Cass. 8.7.2014 n. 33882, *ivi*, m. 262078; Cass. 5.7.2016 n. 39331, *ivi*, m. 267915; Cass. 25.6.2019 n. 37628, *ivi*, m. 276697: in tutte viene espresso il principio in base al quale l'art. 572 Cp è applicabile non solo ai nuclei familiari fondati sul matrimonio, ma a qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l'insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale.

di maltrattamenti anche le vessazioni nei confronti del coniuge separato legalmente e dell'*ex partner* legato da cogenitorialità, e correlativamente a circoscrivere l'ambito applicativo degli atti persecutori aggravati alle vessazioni commesse dopo lo scioglimento del matrimonio o dopo la definitiva cessazione della convivenza.

Il rapporto tra i due delitti, peraltro, è nuovamente mutato con il d.l. 14.8.2013 n. 93 conv. in l. 15.10.2013 n. 119, che, recependo le critiche della dottrina, ha esteso la portata degli atti persecutori aggravati, *ex art. 612-bis co. 2 Cp*, al coniuge non separato, al coniuge separato di fatto e al *partner* ancora legato da relazione affettiva alla persona offesa; e ha anche elevato il limite edittale massimo dell'ipotesi base del *co. 1* da quattro a cinque anni<sup>69</sup>, con conseguente aumento del massimo edittale degli atti persecutori aggravati da cinque anni e quattro mesi a sei anni e otto mesi.

L'ampliamento della soggettività attiva di tale delitto ha determinato una sostanziale sovrapposizione totale tra maltrattamenti e *stalking* verso il coniuge e verso il *partner* di fatto (almeno quello convivente), in quanto il legislatore non ha previsto alcun ulteriore requisito volto a distinguere le due ipotesi.

Il compito del giudice di stabilire se e quando applicare l'*art. 572 Cp* o l'*art. 612-bis co. 2 Cp* è diventato ancora più difficile in relazione alle nuove ipotesi, ma anche più a rischio di scelte arbitrarie in mancanza di indicazioni legislative. Considerare più grave e prevalente il delitto di maltrattamenti solo in ragione della procedibilità d'ufficio avrebbe svuotato di significato la riforma del 2013, costituendo una *interpretatio abrogans* degli atti persecutori aggravati verso il coniuge, verso il coniuge separato e verso il *partner* convivente, salvando solo la nuova ipotesi di *stalking* nei confronti della persona legata da attuale relazione affettiva, dato che questa è stata indicata dal legislatore senza alcuna qualificazione limitante (tipo stabile, seria o duratura). In pratica gli atti persecutori aggravati sarebbero stati applicabili alle ipotesi previste prima della riforma del 2013, ossia alle vessazioni verso l'*ex* coniuge, l'*ex* convivente e l'*ex partner* sentimentale, e alla nuova ipotesi del *partner* sentimentale.

L'alternativa più accettabile risultava, quindi, il ricorso al criterio del trattamento sanzionatorio più grave, per risolvere il concorso apparente di norme, che, con la riforma del 2013, tornava a essere quello dell'*art. 612-bis co. 2 Cp*.

A ben vedere, la complessiva riforma degli atti persecutori aggravati nel 2013 – sia sotto il profilo del soggetto attivo e passivo, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio – evidenziava che il legislatore aveva inteso lo *stalking* di coppia come

---

<sup>69</sup> Il limite edittale minimo di sei mesi di reclusione non è stato, invece, modificato.

ipotesi di maltrattamento più grave rispetto a quello previsto dall'art. 572 Cp.

La giurisprudenza, tuttavia, ignorando la *voluntas legis*, ha continuato a distinguere l'ambito applicativo dei due delitti in base al criterio cronologico, ravvisando i maltrattamenti in caso di vessazioni attuate prima dello scioglimento del matrimonio o della cessazione definitiva della convivenza e gli atti persecutori aggravati per quelle realizzate dopo il divorzio o dopo la cessazione della convivenza<sup>70</sup>. E, coerentemente a tale impostazione esegetica, ha ravvisato il concorso materiale tra i due reati in caso di vessazioni iniziate e reiterate in costanza di relazione – coniugale o di fatto – e poi proseguite dopo il divorzio o dopo la cessazione della convivenza<sup>71</sup>.

L'interpretazione giurisprudenziale è rimasta inalterata anche dopo che la legge 19.7.2019 n. 69 ha ulteriormente innalzato il trattamento sanzionatorio di entrambi i delitti. L'inasprimento non ha, peraltro, mutato il rapporto tra le due fattispecie: i maltrattamenti contro familiari o conviventi sono rimasti più gravi rispetto agli atti persecutori base ma meno gravi rispetto agli atti persecutori aggravati (in relazione al solo massimo edittale)<sup>72</sup>.

8. La frizione tra legislatore e giurisprudenza ha avuto un allentamento a seguito di un caso in cui il giudice di merito ha sollevato davanti alla Corte costituzionale<sup>73</sup> questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 521 Cpp (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza) in relazione al delitto di maltrattamenti<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. 4.5.2016 n. 41665, *ivi*, m. 268464; Cass. 19.12.2017 n. 3087, *ivi*, m. 272134; Cass. 23.1.2019 n. 10222, *ivi*, m. 275617-01; Cass. 3.11.2020 n. 37077, *ivi*, m. 280431-01; Cass. 8.6.2022 n. 32575, in *OneLegale* 2022; Cass. 13.10.2022 n. 43429, *ivi* 2022. Per un'analisi della giurisprudenza in ordine ai rapporti tra art. 572 Cp e atti persecutori aggravati come ampliati dalla riforma del 2013, si rinvia a M.C. Barbati, *Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari*, in *DPP* 2018, 1203 ss.; A. Merli, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, cit., 99 ss.

<sup>71</sup> In tal senso Cass. 19.5.2016 n. 30704, in *CEDCass*, m. 267942; Cass. 16.2.2022 n. 10626, *ivi*, m. 283003-01.

<sup>72</sup> Con la l. 69/2019 la cornice edittale dei maltrattamenti è diventata da tre a sette anni; quella degli atti persecutori base di cui all'art. 612-bis co. 1 Cp da uno a sei anni e mezzo; quella degli atti persecutori aggravati, ex art. 612-bis co. 2 Cp, da un anno e quattro mesi a otto anni e otto mesi.

<sup>73</sup> C. cost., 14.5.2021 n. 98, in *www.cortecostituzionale.it*. Per un commento alla pronuncia all'interno di un'ampia disamina della giurisprudenza sui maltrattamenti e sul loro rapporto con gli atti persecutori, si rinvia a D. Potetti, *Corte costituzionale e corte di cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori*, in *CP* 2022, 3703 ss.

<sup>74</sup> La riqualificazione, ai sensi dell'art. 521 Cpp, del fatto – contestato dal p.m. a titolo di atti persecutori aggravati – come maltrattamenti contro familiari avrebbe avuto la conseguenza che la richiesta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto tardiva: da qui il dubbio di legittimità dell'art. 521 Cpp in relazione al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost, e al diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost.

La rimessione della questione di costituzionalità è stata originata da un giudizio immediato nei confronti di un soggetto imputato di atti persecutori aggravati, ex art. 612-bis Cp, per avere, con reiterate condotte di minacce e molestie, cagionato alla compagna un perdurante e grave stato di ansia e paura e ingenerato un timore per la propria incolumità, al punto da costringerla anche ad alterare le proprie abitudini di vita. Secondo il giudice, il fatto provato in dibattimento, pur essendo il medesimo contestato dalla pubblica accusa, avrebbe dovuto ricondursi nell'alveo «della diversa e ben più grave ipotesi incriminatrice» dei maltrattamenti contro familiari, anziché di quella di atti persecutori aggravati, essendo stato commesso durante una relazione sentimentale con la persona offesa che, pur di breve durata (tre mesi) e senza convivenza, sarebbe stata «seria, consolidata e fondata sulla condivisione dei rispettivi affetti». La realizzazione nel contesto di una stabile relazione affettiva avrebbe reso le vessazioni ascrivibili alla *ratio* dei maltrattamenti contro familiari molto più che al «terreno dello *stalking* che lascia ipotizzare la presenza di una vittima che fugge e di un carnefice che insegue»; né tale conclusione sarebbe stata ostacolata dalla previsione, da parte del legislatore, della specifica aggravante per il delitto di atti persecutori, consistente nell'essere stato il fatto commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, in quanto l'art. 572 Cp si presterebbe a un'interpretazione estensiva del concetto di convivenza, idonea a ricomprendere anche le condotte maltrattanti compiute in un contesto affettivo protetto, contraddistinto dal «dato sostanziale della condivisione di progetti di vita», pur in assenza del «dato formale della condivisione continuativa di spazi fisici».

Il giudice *a quo* è incorso in un errore ricorrente in giurisprudenza, relativamente al rapporto sanzionatorio tra maltrattamenti e atti persecutori aggravati, ritenendo i primi più gravi dei secondi<sup>75</sup>; ma soprattutto ha forzato la lettera della legge, nel riferire al concetto di convivenza l'interpretazione estensiva che la giurisprudenza ha elaborato in relazione a quello di familiare. Appaiono riconducibili alla nozione estesa di famiglia, senza ricorrere all'analogia, i nuclei di fatto fondati su una relazione affettiva stabile, seria, duratura, anche in mancanza di convivenza; non appare, invece, possibile ricomprendere in quella di convivenza, se non mediante estensione analogica, relazioni di breve durata e senza coabitazione, in quanto la mancanza di condivisione continuativa del tempo, degli spazi e dei beni impedisce la creazione di

---

<sup>75</sup> La vicenda sulla quale verteva l'accertamento era accaduta nel 2019, quando gli atti persecutori aggravati erano già punibili con un massimo edittale superiore ai maltrattamenti.

abitudini comuni di vita tipiche della convivenza. La Corte costituzionale, infatti, ha ravvisato nell'inquadramento di un rapporto con tali caratteristiche nella convivenza il rischio di un'estensione analogica *in malam partem*, in violazione del divieto imposto in materia penale dal principio costituzionale di legalità<sup>76</sup>: rischio, cioè, di andare al di là dei possibili significati letterali dei termini legislativi<sup>77</sup>. E ha concluso con una dichiarazione di inammissibilità per lacuna motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, richiedendo al giudice di valutare se il rapporto affettivo, dipanatosi nell'arco di poco tempo e caratterizzato da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro, possa considerarsi «convivenza» secondo l'ordinario significato di detto concetto.

A ben vedere anche la Corte costituzionale è incorsa nell'errore del giudice rimettente in relazione al rapporto sanzionatorio tra i due reati, nell'affermare che la qualificazione in termini di maltrattamenti, anziché di atti persecutori aggravati, basata su un'interpretazione analogica del concetto di convivenza, avrebbe comportato la violazione del divieto di analogia *in malam partem*. In realtà, essendo l'ipotesi dell'art. 612-bis co. 2 Cp più gravemente punita nel massimo edittale rispetto a quella dell'art. 572 Cp, l'estensione analogica del concetto di convivenza nei maltrattamenti sarebbe risultata *in bonam partem*.

La pronuncia n. 98/2021, in ogni caso, deve considerarsi di grande rilievo per avere denunciato una pericolosa tendenza della giurisprudenza ad applicare le disposizioni penali in base a interpretazioni fondate su proprie valutazioni di politica criminale, spettanti solo al legislatore, anziché sul tenore letterale delle stesse. Da qui il monito della Consulta al giudice a rispettare il principio costituzionale di legalità, mediante attribuzione ai termini legislativi di familiare e di convivenza, presenti nell'art. 572 Cp, di significati propri degli stessi, che non vadano al di là della loro portata semantica, con un illegittimo sconfinamento nel campo applicativo dell'art. 612-bis co. 2 Cp.

---

<sup>76</sup> Si legge in un passaggio fondamentale della pronuncia della Corte costituzionale che «nel procedere alla qualificazione giuridica dei fatti accertati in giudizio, il rimettente omette di confrontarsi con il canone ermeneutico rappresentato, in materia di diritto penale, dal divieto di analogia a sfavore del reo: canone affermato a livello di fonti primarie dall'art. 14 delle Preleggi nonché – implicitamente – dall'art. 1 Cp, e fondato a livello costituzionale sul principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 Cost (*nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*). Il divieto di analogia non consente di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali, e costituisce così un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo».

<sup>77</sup> Si legge nella sentenza che «Il divieto di analogia non consente, infatti, di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuno dei suoi possibili significati letterali e costituisce un limite insuperabile rispetto alle opzioni interpretative a disposizione del giudice di fronte al testo legislativo».

Monito che ha colpito nel segno, provocando nella giurisprudenza di legittimità la formazione di un nuovo orientamento, conforme alle suddette direttive della Corte costituzionale, contrapposto a quello tradizionale. Lo scenario attuale, quindi, è contraddistinto da un contrasto giurisprudenziale.

Secondo l'indirizzo maggioritario, allineato a quello formatosi nella vigenza dell'art. 572 Cp ante riforma 2012 e mantenuto dopo, il delitto di maltrattamenti è applicabile, in caso di vessazioni consumate all'interno di relazioni affettive non qualificate, nei confronti del *partner*, attuale o passato, convivente o non, purché il rapporto sia o sia stato stabile, secondo una valutazione del caso concreto, indipendente dalla continuità nel tempo e dalla convivenza: ciò in virtù di un'interpretazione estensiva del concetto di familiare, a discapito degli atti persecutori, circoscritti alle vessazioni successive alla definitiva cessazione del rapporto interpersonale, rappresentata, in caso di coniugio, dal divorzio<sup>78</sup>.

Secondo il nuovo orientamento, che potremmo definire garantista, affermatosi in alcune recenti sentenze<sup>79</sup>, il delitto di maltrattamenti è applicabile alle vessazioni attuate nell'ambito di relazioni interpersonali non qualificate solo quando il rapporto affettivo sia contraddistinto da reale e duratura condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita, in virtù di un'interpretazione restrittiva dei concetti di famiglia e di convivenza, imposta dal rispetto del principio costituzionale di legalità nel corollario del divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici. Interpretazione che consente di riconoscere agli atti persecutori aggravati l'ambito di applicazione, espressamente delineato dall'art. 612-bis co. 2 Cp, alle vessazioni compiute nelle relazioni affettive di fatto attuali o passate, nei rapporti coniugali attuali o interrotti (separazione di fatto o legale) o estinti (scioglimento del matrimonio).

Pur essendo ancora esigue le sentenze che aderiscono all'interpretazione restrittiva del delitto di maltrattamenti contro familiari, con reviviscenza del più ampio ambito degli atti persecutori tracciato dal legislatore, è verosimile o almeno auspicabile un prossimo intervento delle Sezioni unite, volto a fare chiarezza e ad assicurare un'applicazione dell'art. 572 Cp conforme al principio costituzionale di legalità.

---

<sup>78</sup> Cfr. Tra le tante, Cass. 6.9.2021 n. 39532, in *CEDCass*, m. 282254-01; Cass. 17.11.2021 n. 45095, *ivi*, m. 282398-01; Cass. 8.6.2022 n. 32575, *cit.*; Cass. 27.9.2022 n. 45520, in *OneLegale* 2022; Cass. 4.10.2022 n. 44263, *ivi* 2022; Cass. 13.10.2022 n. 43429, *ivi* 2022.

<sup>79</sup> Cfr. Cass. 16.2.2022 n. 9663, in *CEDCass*, m. 283120-01; Cass. 16.3.2022 n. 15883, in *FamD* 2023, 66; Cass. 28.9.2022 n. 38336, in *DPP* 2022, 1358. In tutte viene espressamente richiamata, in senso adesivo, l'interpretazione data dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 98/2021.

9. La panoramica sugli interventi riformatori del legislatore e sugli arresti giurisprudenziali in ordine all'interpretazione del delitto di maltrattamenti contro familiari e del rapporto tra questo e gli atti persecutori consente di trarre alcune osservazioni conclusive.

Innanzitutto la riforma dell'art. 572 Cp nel 2012, con l'introduzione del convivente, non ha realmente recepito l'interpretazione giurisprudenziale estesa di famiglia<sup>80</sup>, al fine di ricomprendervi vari tipi di nuclei familiari non qualificati, né ha creato chiarezza, ma, anzi, ha accentuato l'incertezza dell'ambito applicativo del delitto. Ciò perché, in mancanza di indici legislativi, la giurisprudenza ha continuato a ricorrere, come prima della riforma, a criteri interpretativi disomogenei, quando non addirittura contraddittori, in ordine al rapporto di famiglia o di convivenza, ritenendo a volte necessario un legame duraturo nel tempo, altre volte sufficiente l'assidua frequentazione in una relazione breve, saltuaria o intermittente; a volte prevalente la volontà di un progetto di vita comune sul suo concreto sviluppo nel tempo; qualche volta necessaria ma più spesso irrilevante l'attualità del rapporto, purché, in caso di relazione di fatto, ci fosse condivisione di figli.

L'incerto significato dei concetti di familiare e di convivente ha avuto ricadute inevitabili sull'applicazione del delitto di atti persecutori, soprattutto di quelli aggravati, ancor più dopo il loro ampliamento nel 2013. La giurisprudenza ha sostanzialmente determinato uno sconfinamento dei maltrattamenti nell'orbita degli atti persecutori in ordine alle vessazioni nei confronti del coniuge, anche separato, e della persona legata da relazione affettiva stabile attuale o, in caso di comunanza di figli, anche cessata. Tali soggetti, invero, sono già espressamente tutti contemplati, senza possibilità di equivoci e incertezze, dall'art. 612-bis co. 2 Cp, che prevede anche un massimo edittale superiore a quello dei maltrattamenti. Appare, pertanto, arbitraria e inammissibile l'attrazione, da parte della giurisprudenza, delle suddette ipotesi nell'alveo dell'art. 572 Cp, mediante l'individuazione di un *discrimen* cronologico tra maltrattamenti e atti persecutori aggravati (vessazioni prima e dopo la cessazione definitiva del rapporto), del tutto assente nelle due disposizioni incriminatrici, né ricavabile implicitamente da esse.

La licenza della giurisprudenza di applicare l'art. 572 Cp al di là degli espressi e chiari limiti normativi riconducibili all'art. 612-bis co. 2 Cp è stata correttamente criticata

---

<sup>80</sup> Si specifica nella Relazione illustrativa del ddl A.S. n. 1969-B (nota n. 9) che il legislatore ha inteso codificare un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza, e si riporta, a titolo esemplificativo, un passo della sentenza di Cass. 29.1.2008 n. 20647.



dalla Corte costituzionale nel 2021 con un monito al rispetto del principio costituzionale di legalità sotto il profilo del divieto di analogia, anche se, come si è evidenziato, l'interpretazione giurisprudenziale a favore dell'applicazione dei maltrattamenti, in luogo degli atti persecutori aggravati, al coniuge separato, e all'ex convivente o ex *partner* in caso di cogenitorialità, non può considerarsi analogica *in malam partem*, bensì *in bonam partem*. Peraltro, appare comunque un'interpretazione in violazione del principio di legalità, data l'espressa previsione di tali ipotesi da parte degli atti persecutori aggravati.

Proprio la chiara e inequivocabile formulazione dell'art. 612-bis co. 2 Cp, da un lato, e la formazione di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, pur ancora minoritario, volto a restringere l'interpretazione dei concetti di famiglia e convivenza nell'art. 572 Cp, dall'altro, come suggerito dalla Corte costituzionale, rendono auspicabile e opportuno un prossimo intervento delle Sezioni unite sul rapporto tra i due delitti.

Infine, la non altrettanto chiarezza dell'art. 572 Cp in ordine all'accostamento del convivente al familiare rende auspicabile, altresì, un intervento del legislatore sulla fattispecie di maltrattamenti, suggerito anche recentemente dalla dottrina<sup>81</sup>, in modo da arginare la discrezionalità troppo libera dei giudici in relazione all'interpretazione di tali elementi e consentire una maggiore uniformità decisionale.

---

<sup>81</sup> In particolare, l'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale (AIPDP) ha proposto lo spostamento dell'art. 572 Cp nel Titolo XII tra i delitti contro la persona e il suo scorporamento in due fattispecie autonome, una di maltrattamenti contro familiari e violenza domestica, una di maltrattamenti contro le persone in affidamento; nonché l'introduzione di alcune disposizioni definitorie, tra le quali una sulla nozione di famiglia e di formazione sociale esistenziale (AIPDP, *Progetto di riforma del codice penale parte speciale, Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, in [www.aipdp.it](http://www.aipdp.it)). Per approfondimenti sulla proposta *de iure condendo* si rinvia ad A. Roiati, *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive di riforma*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) 30.3.2023.